N. **895-109-145-148-157-343**
**559-590-729-795-A-*bis***

# CAMERA DEI DEPUTATI

# RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI)**

(Relatore: **FRANCHI**, *di minoranza*)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
**(ROGNONI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
**(RUFFINI)**

COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(REVIGLIO)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
**(ANDREATTA)**

E COL MINISTRO DEL TESORO
**(PANDOLFI)**

*Presentato l'8 novembre 1979*

—

Nuovo ordinamento
della Amministrazione della pubblica sicurezza

E SULLE

# PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PANNELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, MELEGA, MELLINI, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO**

*Presentata il 20 giugno 1979*

—

Istituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALZAMO, LAGORIO, ACCAME, ACHILLI, ALBERINI, AMODEO, ANDÒ, ANIASI, BABBINI, BASSANINI, BORGOGLIO, BUCCICO, CALDORO, CANEPA, CAPRIA, CASALINUOVO, CICCHITTO, COLUCCI, CONTE CARMELO, COVATTA, CRAXI, CRESCO, DELL'UNTO, DE MARTINO, DE MICHELIS, DI VAGNO, FELISETTI, FERRARI MARTE, FIANDROTTI, FORTE, FORTUNA, GANGI, LABRIOLA, LA GANGA, LAURICELLA, LENOCI, LIOTTI, LOMBARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MANCA, MANCINI GIACOMO, MARTELLI, MONDINO, NONNE, PALLESCHI, POTÌ, PRINCIPE, QUERCI, RAFFAELLI MARIO, REINA, SACCONI, SALADINO, SALVATORE, SANTI, SEPPIA, SERVADEI, SIGNORILE, SPINI, SUSI, TIRABOSCHI, TOCCO, TROTTA**

*Presentata il 26 giugno 1979*

—

Riordinamento dell'istituto della pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana »

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLUSCIO, REGGIANI, MATTEOTTI, BEMPORAD, MADAUDO, CUOJATI**

*Presentata il 26 giugno 1979*

---

Riforma della pubblica sicurezza

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAMMÌ, DEL PENNINO, ROBALDO**

*Presentata il 26 giugno 1979*

---

Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana e coordinamento delle attività di ordine e sicurezza pubblica

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, GREGGI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PELLEGATTA, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA**

*Presentata il 13 luglio 1979*

—

Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di Polizia

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI GIULIO, CARMENO, CARUSO, GUALANDI, RAFFAELLI EDMONDO, RICCI, ALICI, ALINOVI, ANGELINI, BOCCHI, BRINI, CECCHI, COLONNA, CONTI, DA PRATO, DULBECCO, FAENZI, FRACCHIA, GIADRESCO, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, MANFREDI GIUSEPPE, MOLINERI ROSALBA, NAPOLITANO, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, PERANTUONO, POCHETTI, QUERCIOLI, SANGUINETI, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, SPAGNOLI, TORRI**

*Presentata l'11 agosto 1979*

—

Istituzione del Corpo civile di polizia
della Repubblica italiana

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI**

*Presentata il 20 settembre 1979*

—

Riforma della polizia

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIONDI, BOZZI, STERPA, ZANONE**

*Presentata il 16 ottobre 1979*

—

Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica Italiana e nuove norme relative alla riorganizzazione della polizia ed allo *status* ed ai diritti dei suoi appartenenti

---

**d'iniziativa del Deputato BOFFARDI INES**

*Presentata il 25 ottobre 1979*

—

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile

---

*Presentata alla Presidenza il 10 giugno 1980*

---

# RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — « Polizia » riassume in sé il concetto di quell'attività amministrativa diretta ad impedire ed a prevenire turbamenti dell'ordine pubblico ed a garantire quelle condizioni di tranquillità sociale necessarie allo svolgimento delle varie funzioni amministrative. È tipica della cosiddetta « polizia di sicurezza » l'attività inerente alla tutela dell'ordine pubblico, mentre attiene alla « polizia amministrativa » quella complessa attività che assicura lo svolgimento delle attività amministrative poste a tutela di interessi sociali.

Si muove, cioè, attorno al concetto di « polizia », quel vasto mondo della « sicurezza pubblica » che è alla base di ogni società civile e che costituisce la fondamentale funzione dello Stato moderno per cui l'organizzazione della polizia diventa il fattore essenziale dell'ordinamento giuridico, considerato che alla efficienza ed imparzialità della polizia sono legati tutti i servizi pubblici e tutte le funzioni dello Stato, nelle varie articolazioni centrali e periferiche. È quindi evidente che una riforma della polizia postuli scelte eccezionalmente meditate ed obbiettivamente finalizzate alla tutela della sicurezza pubblica, base insostituibile di ogni civile progresso. Ogni altro interesse, ogni altro scopo, finirebbero per privare la società di un servizio essenziale e per trasformare il più potente strumento statuale di garanzia costituzionale, in un odioso strumento di potere al servizio della classe dominante e di oppressione dell'esecutivo sugli individui e sui gruppi non allineati.

*Quale riforma ?*

Il fine unico della riforma non può quindi che essere l'efficienza del servizio della pubblica sicurezza e la sua adeguatezza alle esigenze della società, mentre altri fondamentali obbiettivi della riforma – come il giusto trattamento economico del personale ed i non meno importanti riconoscimenti morali – sono gli indispensabili presupposti per conseguire tale efficienza e per assicurare alla polizia quel prestigio che deve farne una autentica forza popolare, amata, rispettata, invocata dalla gente, concreta ed operante immagine dello Stato.

Ed il principio dell'efficienza deve essere indissolubilmente legato alla rispondenza del servizio alle esigenze reali, immediate della società, perché una riforma, pur teoricamente perfetta, che non tenesse conto del momento storico in cui nasce e della realtà cui è destinata, sarebbe, più che inutile, dannosa in quanto destinata a scontrarsi con situazioni non previste e con esigenze non valutate, e quindi tale da non garantire il pacifico svolgersi del vivere civile e l'ordinato sviluppo della società. Anzi la carenza o l'inadeguatezza del servizio, di fronte ai perturbamenti sociali, finirebbero col favorire la disgregazione dello Stato, con lo spontaneo sorgere degli impulsi di autodifesa, e la dissoluzione della società che, privata del grande punto di riferimento e di coesione dell'autorità, cadrebbe preda del disordine e della violenza.

*Il tempo della riforma.*

Per cui il tempo della riforma, cioè il momento storico che la sollecita e la produce, deve ispirarne i contenuti per garantirne la finalità.

E il tempo è tale da pretendere una polizia, più compatta ed accorta, più preparata ed aggressiva, più capace per professionalità, adeguatezza di organici, modernità di strumenti tecnologici, di equipaggiamenti e di armi, a tutelare la sicurezza degli individui ed a respingere la lunga e sanguinosa offensiva condotta dal terrorismo, dalla mafia e dalla delinquenza comune.

Riformare la polizia, senza questa finalizzazione immediata, sulla base anzi di scelte che inseriscono nel Corpo elementi di perturbamento come la sindacalizzazione legata ai partiti, significa non voler cogliere l'obbiettivo primario dell'efficienza e indebolire, almeno per gli anni necessari all'assestamento, un organismo combattente, proprio nel momento cruciale di una guerra sanguinosa. È questo il primo grave rimprovero che noi muoviamo al testo della riforma: il non tener conto della tragica realtà dell'ordine pubblico in Italia e della esigenza di stroncare, cioè reprimere, il terrorismo e il fenomeno mafioso senza ulteriori indugi; il piegarsi agli interessi di potere dei due grossi partiti di massa, la DC e il PCI, che per quattro anni sul testo della riforma hanno giocato la partita del « compromesso storico ».

La società è sotto la quotidiana pressione degli attacchi terroristici; le azioni sanguinose vengono condotte con tecnica militare, con armi da guerra, con metodologie sperimentate nei campi militari di addestramento; tutti concordano nel ritenere che sia in atto una autentica guerriglia urbana, tanto che spesso si invoca l'impiego dell'esercito, e la partitocrazia risponde con una riforma della polizia che prescinde totalmente da questa realtà, che smilitarizza il Corpo, chiude le Accademie per gli ufficiali ed i sottufficiali, privilegia il personale dell'Amministrazione civile dell'interno in danno della professionalità del personale della pubblica sicurezza; attua un tipo di coordinamento tra le varie forze dell'ordine, che è del tutto impraticabile perché rispondente ad esigenze di potere e non di efficienza; innesta il meccanismo esplosivo del sindacato che apre la conflittualità, notoriamente paralizzante, divide il personale, crea disparità di situazioni e di trattamenti (a seconda del maggior o minor favore che un sindacato gode di fronte al Ministro), incentra tutto sulla demagogia visto che anche l'organismo rappresentativo del personale è privo di qualsiasi potere, innesta nella polizia il flagello partitocratico, permettendo la individuazione del personale di vertice e di base secondo veri e propri schieramenti politici anche se camuffati da etichette autonomistiche.

*L'ipoteca comunista sulla riforma e sul servizio di pubblica sicurezza.*

Sulla riforma della polizia pesa oggi l'ipoteca del PCI e peserà domani su tutta la sicurezza pubblica man mano che la CGIL, attraverso il proprio sindacato « autonomo », riuscirà ad egemonizzare il servizio.

L'antica torre democristiana, il Ministero dell'interno, è ampiamente violata. Nel corso dei tre anni di lavoro del Comitato ristretto, la penetrazione del PCI nel Ministero e la graduale influenza comunista sulla riforma – favorita quest'ultima dagli atteggiamenti del Relatore di maggioranza onorevole Mammì e dalla inconsistenza, se non inesistenza, ideologica e tecnica del gruppo democristiano nel Comitato – sono state le fondamentali caratteristiche del lungo *iter* della riforma durante la VII Legislatura.

Per tre lunghi anni la DC e il PCI si sono fronteggiati, hanno raggiunto intese, stabilito accordi nella formulazione di importanti norme; hanno lusingato e tenuto sulla corda tutto il personale della polizia promuovendo conferenze stampa e pubbliche manifestazioni; hanno poi puntualmente distrutto gli accordi, preteso revisioni a non finire dei testi « definitivi » licen-

ziati dal Comitato ristretto tanto da avere al tempo stesso approvato e disapprovato ben tre testi « definitivi », uno dopo l'altro sempre più spostati a sinistra, fino al disegno di legge Rognoni della presente legislatura che recepisce in pieno – come nel caso del coordinamento – le originarie tesi del PCI.

*Dall'« ordine pubblico » all'« ordine democratico ».*

Lo stesso disegno di legge presentato dal ministro Rognoni e conseguentemente il testo licenziato dalla Commissione accolgono sostanzialmente il concetto comunista di « ordine democratico », tanto vero che persino gli ultimi provvedimenti legislativi contro il terrorismo, non sono più intitolati alla tutela dell'« ordine pubblico » ma alla tutela dell'« ordine democratico ». La differenza non è formale, attinendo l'« ordine pubblico » alla generalità dei cittadini ed allo Stato, e l'« ordine democratico » alle condizioni create dal regime, cioè dalla partitocrazia che si arroga, ad esempio, il diritto di etichettare come antidemocratico il dissenso rispetto al potere costituito. L'immagine dell'« arco costituzionale » trova fedele riscontro nel tipo di « ordine democratico » sostenuto dai cosiddetti partiti « costituzionali » o « democratici », che si collocano al centro della Repubblica in virtù della equivoca norma costituzionale che ad essi partiti e non al popolo affida la determinazione della politica nazionale (articolo 49).

C'è da credere che il fallimento dei numerosi provvedimenti legislativi contro il terrorismo, sia anche legato a questa fondamentale divaricazione tra la « Repubblica dei partiti » che si riconosce nell'« ordine democratico » e la « Repubblica del popolo » che si riconosce nell'« ordine pubblico » inteso come ordine sociale concernente la pace, la tranquillità, l'incolumità pubblica, e come « ordine giuridico » comprendente quell'insieme di princìpi e di istituti giuridici essenziali posti alla base dell'ordinamento.

È un fatto che il testo della riforma in esame, pur quasi ricalcando, ad esempio all'articolo 18 ed all'articolo 2, l'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, eviti di parlare espressamente di « ordine pubblico », come fa invece la citata norma del testo unico (« L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alle loro incolumità e alla tutela della proprietà... »), e si limiti a riferirsi all'« ordine » ed alla « sicurezza pubblica » nel quadro (articolo 25) di una « Polizia di Stato » che « esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini ».

Ed all'articolo 25 « ordine e sicurezza pubblica » sono concetti ben distinti, tanto è vero che ben distinti li ritroviamo all'articolo 6 lett. *a*) dove si elencano le materie di « tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità... ».

Questo è senza dubbio un grave cedimento democristiano al PCI che da tempo, nella propria terminologia, ha sostituito al tradizionale ed univoco concetto di « ordine pubblico », l'equivoco concetto di « ordine democratico » cioè dell'« ordine » legato ai « partiti democratici »; ma riconosciamo che questo cedimento è coerente al principio della partitizzazione della polizia recepito sostanzialmente nella riforma. Purtroppo, però, una polizia inquinata dai partiti sarà portata a seguire la logica dello sbilanciamento a sinistra (basti pensare al generale Felsani già comandante dell'Accademia ufficiali di pubblica sicurezza, divenuto sindacalista di sinistra mentre era ancora in servizio), ed una polizia sbilanciata a sinistra non sarà lo strumento migliore per combattere la violenza ed il terrorismo che a sinistra hanno le loro ormai scoperte radici.

*La riforma della Polizia e la riforma del servizio della Pubblica sicurezza.*

Una seria riforma della polizia non poteva prescindere da una organica riforma

di tutto il servizio della pubblica sicurezza. Non soltanto perché la polizia, come Corpo o come Amministrazione, è una delle componenti di tale servizio e non la sola, ma perché tale riforma va ad incidere, e spesso con grave pregiudizio, sulle altre componenti che hanno tradizioni, ordinamento, dipendenza diversi. Soltanto la visione organica del servizio di pubblica sicurezza, la individuazione delle sue specialità, la precisa divisione delle funzioni tra le varie Forze, avrebbe permesso la creazione di una polizia moderna, nettamente distinta dalle altre Forze, capace di svolgere un ruolo autonomo e fondamentale nel quadro della sicurezza pubblica.

Così a sé stante, la riforma della polizia ha generato, tra l'altro, quell'assurdo sistema del coordinamento che anziché unire, scava più profonde divisioni tra i vari Corpi.

L'Italia vanta una notevole pluralità di Corpi di polizia o meglio di Forze addette alla sicurezza pubblica. Coordinarne l'azione è difficile, soprattutto perché è difficile coordinarne la spesa, gli investimenti, le metodologie, le tecniche di addestramento, l'equipaggiamento, l'armamento, con la lamentata conseguenza delle sovrapposizioni nelle indagini e nei servizi, delle interferenze, delle gelosie (è ormai classica l'immagine della « gazzella » dei carabinieri e della « pantera » della polizia in servizio separato ed autonomo presso lo stesso incrocio statale e neppure comunicanti tra loro, se non tramite i rispettivi superiori comandi !).

Ben più facile e redditizio, soprattutto tra le tre fondamentali Forze (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza) sarebbe stabilirne per legge la separazione funzionale, consentendone l'azione nell'ambito del medesimo territorio ma con funzioni nettamente separate, e quindi con ben distinta professionalità, e con armamento, addestramento, equipaggiamento adeguati alle rispettive funzioni e ruoli. In tal caso il coordinamento interforze o sarebbe inutile o diventerebbe semplice e naturale attraverso l'incontro dei Comandanti generali con il Ministro dell'interno.

*Natura e dipendenza dei Corpi di polizia.*

Per avere un'idea di quanto vasto e complesso sia lo schieramento delle Forze che concorrono al servizio della pubblica sicurezza e quanto fondata la nostra critica al sistema di una riforma separata, cioè avulsa dal contenuto del servizio medesimo, riteniamo opportuno indicarne la natura e le dipendenze (da *Documentazione legislativa sui Corpi di polizia in Italia.* Camera – Servizio studi – novembre 1979).

*A.* – Corpi armati.

1) Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Articolo 1, regio decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687: « Appartenenza del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza alle Forze armate dello Stato e applicazione della legge penale militare ai componenti il Corpo stesso »:

Il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza dipende dal Ministero dell'interno; esso fa parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza insieme all'Arma dei carabinieri reali.

Sulla uniforme fa uso delle stellette a cinque punte.

2) Arma dei carabinieri:

Articoli 1 e 2, quarto comma, regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802 « Norme per l'Arma dei carabinieri reali »:

I carabinieri reali fanno parte dell'esercito di cui sono la prima arma con le speciali prerogative, ed in caso di guerra concorrono con le altre truppe alle operazioni militari, attenendo inoltre, presso il regio esercito, al disimpegno di quei servizi di cui sono più particolarmente incaricati.

L'arma dei carabinieri reali dipende dal Ministero della guerra (1) per tutto

(1) Ora Ministero della difesa.

ciò che riguarda il suo reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il governo dei quadri, l'equipaggiamento, l'armamento, la rimonta e per quanto ha tratto al servizio militare.

L'arma dei carabinieri reali dipende invece dal Ministero dell'interno per quanto ha tratto al servizio d'istituto, d'ordine e di sicurezza pubblica, all'accasermamento e al casermaggio.

Il Ministero dell'interno può ordinare concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il Ministero della guerra per quanto riguarda la destinazione e la traslocazione degli ufficiali opera sempre previo concerto con quello dell'interno.

Le varianti all'attuale circoscrizione, che si renderanno necessarie in seguito alle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno stabilite di comune accordo fra il Ministero della guerra (1) e quello dell'interno.

Articolo 2, quarto comma:

Per il servizio di vigilanza che presta negli arsenali marittimi l'arma dipende dal Ministero della marina.

Articolo 10, secondo comma regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 « Approvazione del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri reali »:

Prestano anche servizio di vigilanza negli arsenali marittimi e possono essere destinati a speciali servizi alle dipendenze dei vari Ministeri.

3) Corpo delle guardie di finanza.

Articolo 1, legge 23 aprile 1959, n. 189 « Ordinamento del Corpo della guardia di finanza »:

Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.

Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.

4) Corpo degli agenti di custodia.

Articolo 1, decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508: « Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri »:

Il Corpo degli agenti di custodia dipende dal Ministero di grazia e giustizia, è militarmente organizzato e fa parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza.

Sull'uniforme fa uso delle stellette a cinque punte.

Gli agenti di custodia sono equiparati a tutti gli effetti agli agenti di pubblica sicurezza, fermo rimanendo, per il trattamento economico, quanto disposto dal presente decreto.

5) Corpo delle capitanerie di porto.

Articolo 7, legge 12 novembre 1955, n. 1137 « Avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica »:

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina, sono i seguenti:

Corpo delle capitanerie di porto:

ruolo normale;

ruolo speciale;

(1) Ora Ministero della difesa.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo se appartenenti al corpo sanitario e al corpo equipaggi militari marittimi, e in ruoli unici distinti per corpo se appartenenti al corpo di stato maggiore, al corpo del genio navale, al corpo delle armi navali, al corpo di commissariato e al corpo delle capitanerie di porto.

Articolo 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, « Attribuzioni del Ministero della marina mercantile »:

Il Comando generale delle capitanerie di porto e il Corpo delle capitanerie di porto dipendono dal Ministero della marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza di tale Amministrazione.

I provvedimenti concernenti l'impiego amministrativo, ivi compresi i trasferimenti, le missioni e le applicazioni ad altri uffici, spettano al Ministero della marina mercantile.

I provvedimenti concernenti la difesa dei porti e delle coste, il reclutamento, le nomine, le promozioni ed i provvedimenti disciplinari competono al Ministero della difesa (Marina) che provvede di concerto col Ministero della marina mercantile.

I provvedimenti concernenti i ruoli e l'ordinamento del Corpo delle capitanerie di porto sono emanati su proposta dei Ministri per la difesa (Marina) e per la marina mercantile di concerto, ove sia prescritto dalle vigenti disposizioni, con i Ministri per le finanze ed il tesoro.

*B*). – Corpi civili.

1) Personale civile dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Articoli 1 e 2, regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, « Regfiolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza:

Il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza si distinque in due categorie:

*a*) ufficiali di pubblica sicurezza;

*b*) impiegati d'ordine.

Appartengono alla prima gli ispettori generali, i questori, i vice questori, i commissari, i vice commissari ed i delegati.

Appartengono alla seconda gli archivisti e gli ufficiali d'ordine.

Gli ispettori generali dipendono esclusivamente dal Ministero.

Tutti gli altri ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono alla dipendenza del Ministero e subordinatamente dei prefetti e sottoprefetti (2) o questori.

2) Corpo di polizia femminile.

Articoli 1 e 3, legge 7 dicembre 1959, n. 1083:

Sono istituiti i ruoli delle « Ispettrici di polizia » – carriera direttiva – e delle « Assistenti di polizia » – carriera di concetto – presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Gli organici relativi sono stabiliti nelle allegate tabelle.

Alle ispettrici ed alle assistenti di polizia si applicano, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge, le disposizioni previste per gli impiegati civili dello Stato.

---

(2) L'articolo 3 del regio decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, contenente norme sul riordinamento delle circoscrizioni provinciali, ha disposto la soppressione delle Sottoprefetture, le attribuzioni che le quali avevano sono andate alle Prefetture.

3) Corpo ferestale.

Articolo 8, terzo comma, e articolo 2; decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, « Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato:

Il personale del Corpo forestale dello Stato è, a tutti gli effetti, personale civile dello Stato ed è soggetto alle disposizioni del relativo stato giuridico (3).

I servizi forestali sono esercitati al centro da una Direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la quale presiede anche all'amministrazione del personale forestale.

La Direzione generale sostituisce il Comando centrale della soppressa Milizia nazionale forestale già previsto nell'articolo 1 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 (4). Conseguentemente è istituito un posto di Direttore generale (grado 4°).

Ai servizi di ragioneria provvede la Ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4, lettera *t*) e 11 u.c., decreto Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 « Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personale ed uffici »:

Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine (5):

*t*) al reclutamento, addestramento ed inquadramento del Corpo forestale dello Stato ed alle relative scuole.

art. 11, ultimo comma:

Il Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole Regioni, nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto.

4) Corpo dei vigili del fuoco.

Art. 9, 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469 « Ordinamento dei servizi anticendio e del corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco »:

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

Sono attribuiti al Ministero dell'interno:

*a*) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;

---

(3) L'articolo 384 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha così disposto:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti per i personali previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, per quelli addetti agli uffici giudiziari, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Tribunali militari e all'Avvocatura dello Stato, nonché per il personale contemplato dall'articolo 300.

Rimangono pure ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato con esclusione di quelle riguardanti la composizione e le attribuzioni del relativo Consiglio di amministrazione ».

(4) Riguardante le riorganizzazioni dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Lo articolo 2 del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 215, ratificato con legge 28 dicembre 1952, n. 4417, che stabiliva il ripristino del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, abrogava il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 379, relativo al funzionamento di tale azienda ed attribuiva le funzioni proprie del comandante della soppressa Milizia nazionale forestale, al direttore generale delle foreste od a chi ne fa le veci. L'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 991, riportata al n. E/II, ha mutato la denominazione della Direzione generale delle foreste in quella di Direzione generale per l'economia montana e le foreste.

(5) Con sentenza n. 142 del 1972 la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione sollevata per le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *r*), *s*), *t*) dell'articolo 4.

*b*) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690 (6);

*c*) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici.

Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate.

Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile (7).

Spetta al Ministero dell'interno provvedere:

*a*) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo;

*b*) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie relative ai servizi stessi;

*c*) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonché le relative caratteristiche tecniche.

C) Polizia locale e privata.

1) Vigili urbani.

Articolo 44, regio decreto 31 agosto 1907, n. 690: « Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza »:

I Comuni, i corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà.

Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore (8).

I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio, sino a prova contraria (9).

2) Guardie particolari.

Articolo 133, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: « Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza »:

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse (10).

---

(6) Riportata al n. III.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 10 legge 8 dicembre 1970, n. 996, riportata alla voce Calamità Pubbliche.

(8) L'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, relativa alla modificazione delle formule di giuramento, così dispone:

« Per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato investite occasionalmente di pubbliche funzioni, che, secondo le preesistenti disposizioni, sono tenute a prestare giuramento con riferimento alla forma istituzionale dello Stato, si applica la seguente formula:

Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse ».

Per il giuramento che le guardie particolari giurate devono prestare innanzi al pretore, attualmente, si applica, quindi, la formula di cui sopra.

(9) Sulle guardie particolari e gli istituti di vigilanza privata vedi anche articoli 133-141 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 249-260 e 365 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riportati, rispettivamente, ai nn. A/I ed A/II di questa voce, con i quali sono stati approvati il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed il regolamento per l'esecuzione del medesimo.

(10) Vedi anche l'articolo 141 del presente testo unico, nonché, sulla disciplina del servizio delle guardie particolari giurate, il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, riportato al n. D/I di questa voce.

3) Istituti di vigilanza - Investigatori.

Articolo 134, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: « Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati (11).

Salvo il disposto dell'articolo 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

*Il coordinamento: una scelta impraticabile che privilegia il potere politico sulla competenza tecnica.*

È in tal modo chiaro che per conseguire il massimo grado di efficienza del servizio con il massimo risparmio di spesa, una volta respinta l'idea della netta separazione delle funzioni tra le varie Forze, non è certo accettabile la scelta operata nel testo della riforma e già attuata per decreto convertito in legge. Tale scelta (articoli 6, 13, 14 e 15) che affida il coordinamento delle Forze dell'ordine a livello centrale al capo della polizia e a livello periferico al prefetto, si rivela impraticabile per i seguenti principali motivi:

1) non è pensabile che un direttore generale, un prefetto, possa coordinare l'azione, cioè dare ordini al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di corpo d'armata dell'esercito, e al comandante generale della Guardia di finanza; mentre a livello periferico la scelta del prefetto privilegia la ragion politica sulla specifica competenza tecnica del questore, e l'ambiguità delle formule (articolo il prefetto « ...ne coordina l'attività »; articolo 8 il questore « ha... il coordinamento, a livello tecnico operativo... ») inasprirà le attuali divergenze rendendo impossibile l'azione di coordinamento;

2) la scelta del Governo mortifica l'Arma e la Guardia di finanza, con grave pregiudizio per l'efficienza delle due Forze e quindi dell'intero servizio di sicurezza pubblica;

3) la presenza dei vertici di queste Forze nel Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, appare un meschino espediente, se non una beffa, trattandosi di un organo di mera consulenza del Ministro, e quindi privo di qualsiasi potere di indirizzo tecnico e di comando operativo;

4) la scelta del Governo privilegia, secondo una scoperta tendenza dell'attuale Ministro dell'interno, il personale della Amministrazione civile dell'interno a danno del personale della pubblica sicurezza, e quindi a danno dell'efficienza tecnica e operativa;

5) il Governo rinuncia ad una linea di concreta lotta al terrorismo e ad attuare una scelta in funzione del conseguimento del massimo di efficienza strategica e tattica delle Forze di Polizia, preferendo una manovra di potere in favore del Ministro dell'Interno;

6) la scelta politica del decreto rappresenta l'adeguamento della democrazia cristiana alla posizione del partito comunista italiano che sin dalle origini del dibattito sulla riforma della Polizia, ha sostenuto il *coordinamento nelle mani del Capo della nuova polizia sindacalizzata*: rappresenta cioè il fondamentale accordo di potere tra i due partiti in materia di controllo politico delle Forze dell'ordine;

(11) Vedi anche gli articoli 140 e 141 del presente testo unico, nonché sulla disciplina degli istituti di vigilanza privata, il regio decerto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, riportato al n. B/II di questa voce.

7) il Governo ed i partiti della maggioranza hanno disatteso e respinto senza discutere tutte le dettagliate proposte alternative del movimento sociale-destra nazionale contro il terrorismo, ed in particolare quelle in materia di delimitazione delle funzioni e delle competenze delle singole Forze di Polizia, di direzione unitaria e di coordinamento delle medesime, di istituzione di un unico Comando generale di controguerriglia affidato al Comandante dell'Arma dei Carabinieri.

La scelta, insomma, rappresenta la volontà del Governo di non combattere il terrorismo con strumenti adeguati.

*La proposta del movimento sociale-destra nazionale sul coordinamento finalizzata alla lotta antiterroristica.*

In altre parole e per meglio sottolineare l'assurdità di tale scelta, è bene rilevare che il tipo di coordinamento imposto dal Governo con un colpo di mano in Parlamento – cioè con una vera e propria espropriazione del Parlamento che stava esaminando in Commissione referente identica materia contenuta nel disegno di legge di riforma – aggrava la già critica situazione attuale. In sostanza il Governo, dopo aver costituito un « Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica », come mero organo di consulenza, privo di poteri, una specie di « corte » rappresentativa attorno al Ministro, affida tutti i poteri del coordinamento, compresa la « pianificazione finanziaria » relativa alle varie forze di polizia, al Capo della polizia quale presidente di un apposito e non meglio identificato « ufficio » di « coordinamento e di direzione unitaria ». E poiché la riforma della polizia prevede la sindacalizzazione (che non sarà « autonoma »), avremo un prefetto sindacalizzato che « coordinerà » un generale di corpo d'armata – il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri –, il comandante generale della Guardia di finanza, il responsabile del Corpo degli Agenti di custodia, l'ispettore generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ed altri vertici, anche militari nel caso di impiego delle Forze armate in servizio di ordine pubblico.

Il paradosso è evidente ed il pericolo è ancora più grave perché *su questo « prefetto sindacalizzato » dalla « triplice » e cioè dal partito comunista italiano, sarà concentrata tutta l'informazione e la gestione della medesima.*

La proposta del movimento sociale-destra nazionale, finalizzata al massimo dell'efficienza e della sicurezza, prevede – invece – nell'ambito dell'alta direzione politica del Ministro dell'interno, un effettivo *Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica* – con la rappresentanza dei vertici di tutte le Forze di Polizia – per l'esercizio della direzione tecnica unitaria e del coordinamento, ed un subordinato « *ufficio operativo* » sotto la direzione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e con personale prevalentemente scelto tra i ruoli dell'Arma. In conformità alle leggi vigenti la proposta del movimento sociale-destra nazionale prevede, altresì, che in caso di impiego dell'esercito, o comunque di unità o reparti delle Forze Armate, in servizio di ordine pubblico, la presidenza del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica passi dalle mani del Ministro dell'interno a quelle del Capo di stato maggiore della difesa, con automatica applicazione degli articoli 217, 218, 219 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La serietà, la concretezza della proposta missina sono evidenti, ma la convergenza democrazia cristiana-partito comunista italiano, ha avuto la meglio e la scelta del Governo è passata.

Se sarà approvata dall'Assemblea la lotta contro il terrorismo subirà un durissimo colpo perché, sotto la scusa del coordinamento, la maggioranza democrazia cristiana-partito comunista italiano mai sostanzialmente venuta meno, inizierà lo svuotamento graduale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e tutto il patrimonio dell'informazione sulla sicurezza

pubblica, la fondamentale centrale dei dati, passerà senza più ostacoli nelle mani della sinistra, quindi dei sovversivi e dei terroristi.

*La smilitarizzazione del corpo: falso problema.*

Abbiamo detto che scopo primario della riforma deve essere il conseguimento del massimo di efficienza della polizia, e quindi del servizio di pubblica sicurezza, attraverso le due vie convergenti: l'ammodernamento ed il potenziamento tecnologico di tutte le strutture, dell'armamento e dell'equipaggiamento; l'adeguamento alla importanza e pericolosità della funzione del trattamento economico del personale, con attuazione di una normativa che renda più umano ed accettabile il servizio.

La maggioranza ha fondato tutto su ben diverso principio. Ha sostenuto sin dalle origini del lungo dibattito, che il punto fondamentale della riforma doveva essere la civilizzazione del Corpo, cioè la sua smilitarizzazione, e tutto l'articolato dei vari testi « definitivi » del Comitato ristretto fu adeguato a questa « conquista », e recepito, con una aggravante, nel disegno di legge governativo e quindi nel testo in esame. L'onorevole Rognoni, infatti, non si è accontentato di « civilizzare » la polizia mantenendo però in vita un « Corpo » sia pure « Civile, armato », come era in tutti i testi elaborati dal Comitato ristretto; ha voluto oltrepassare il segno, abolendo anche il « Corpo » – cui almeno ben si sarebbe potuto applicare un valido regolamento di disciplina – e trasformando il vecchio Corpo militarizzato in una semplice « Amministrazione ».

In verità, dopo i primi tempi di euforia, il personale del Corpo si accorse che la smilitarizzazione era un falso problema, che per altro poteva creare molte sperequazioni soprattutto tra i diversi gradi dei sottufficiali, mentre, in sé, non aggiungeva nulla sul piano dell'ammodernamento e dell'efficienza del Corpo.

La polizia fascista era una organizzazione civile sicuramente più efficiente di quella militarizzata da Badoglio, e la nostra opposizione alla smilitarizzazione totale riguarda non il principio ma il particolare momento della riforma.

Oggi di fronte ad un terrorismo sempre più militarmente organizzato ed armato, che conduce azioni di vera guerriglia o guerra rivoluzionaria, è necessario un apparato altamente specializzato ed adeguatamente armato, capace di fronteggiare la tecnica e la strategia di questa vera e propria guerra che quasi ogni giorno miete le sue vittime.

Ed a ciò meglio risponde per mentalità, disciplina e capacità di impiego dei vari tipi di arma, un apparato militare.

Del resto oggi sarà ben difficile alla DC, al PCI, al PSI e ad altri partiti, parlare il vecchio linguaggio della smilitarizzazione della polizia, dopo che insieme, in varie occasioni, hanno deciso di impiegare l'esercito in servizio di ordine pubblico!

La totale smilitarizzazione del Corpo non è quindi più sostenibile se non per dare via libera al processo disgregatore della sindacalizzazione, mentre si dovrà tornare alla nostra tesi della smilitarizzazione parziale – che aveva trovato lusinghiere attenzioni – per « civilizzare » tutti quei servizi di pubblica sicurezza non attinenti direttamente all'ordine pubblico, attraverso la istituzione di appositi ruoli del personale civile di polizia con mansioni burocratiche.

Tesi che trova oggi una clamorosa conferma nel nuovo assetto che sta assumendo una delle più famose polizie del mondo: la polizia inglese. Di fronte all'inasprirsi del terrorismo ed al dilagare della violenza, i popolarissimi « bobbies », che andavano in giro disarmati e riuscivano a mantenere l'ordine meglio dei loro armatissimi colleghi di tutto il resto del mondo, sono ormai quotidianamente costretti a presentarsi all'armeria per prelevare la pistola con la quale fronteggiare la delinquenza armata. In considerazione di ciò Scotland Yard ha deciso di prepararsi per i nuovi tempi, cioè di adeguare l'equipaggiamento e l'addestramento al nuovo tipo di lotta armata imposto dalla nuova delinquenza e dal terrorismo. Così, dopo lunghi studi, è stato deciso che il « bobby »

avrà un equipaggiamento di tipo militare comprendente – tra l'altro – il pugnale, il tascapane con le bombe a mano, e ben due pistole, una automatica e una a tamburo; e l'addestramento sarà conseguente, cioè rapportato alle esigenze della guerriglia urbana ed alle sue caratteristiche militari. Solo da noi si rifiuta ostinatamente il concetto di una riforma per il tempo presente, e di mettere a frutto il vantaggio della militarizzazione in atto, per creare quegli speciali reparti operativi, tanto invocati dalla opinione pubblica, da destinare alla controguerriglia per stroncare definitivamente ogni focolaio di terrorismo.

La riduzione, poi, della polizia a mera « Amministrazione civile », da nessuna forza politica sollecitata e quindi voluta dal Ministro dell'interno sulle pressioni degli alti funzionari della vecchia Amministrazione civile dell'interno, creerà gravi disagi rispetto alla civilizzazione attraverso il « Corpo civile armato a ordinamento speciale » soprattutto in riferimento ai diritti sindacali ed alle conseguenti limitazioni. Abbiamo detto che ad un « Corpo a ordinamento speciale », come voleva il Comitato ristretto, più che ad una composita « Amministrazione », si attaglia un severo regolamento di disciplina in grado di sostituire con norme disciplinari e penali quelle del Codice penale militare, per garantire il tessuto disciplinare, e di stabilire con chiarezza il limite dei diritti sindacali. Con la inopinata scelta del Ministro Rognoni tale garanzia non esiste più. A chi si applicherà il divieto di esercizio del diritto di sciopero previsto dall'articolo 85 ? Lo sciopero o l'azione sindacale sostitutiva operati, ad esempio, da un telefonista – che non è impiegato in servizio di ordine pubblico o in attività di polizia giudiziaria – pregiudica o no le esigenze di tali servizi ?

*Il problema della sindacalizzazione, il Consiglio nazionale di polizia e l'alternativa missina dell'autogestione limitata.*

Il problema della sindacalizzazione è stato trattato dalle sinistre, nel corso dei tre anni di lavoro del comitato ristretto, e del dibattito sul disegno di legge governativo, come il problema fondamentale della riforma: il « grosso nodo » da sciogliere. Per le sinistre rappresenta la chiave dell'esercizio del potere politico sul Corpo, il mezzo demagogico della penetrazione nella polizia a tutti i livelli.

Per la DC, eterna titolare del Ministero dell'interno da cui la polizia dipende, è il più consistente pericolo di perdita di potere. Una amministrazione civile e sindacalizzata, cioè egemonizzata dalla « triplice », affievolisce, se non annulla, i tradizionali poteri – palesi ed occulti – del Ministro dell'interno e quindi della stessa DC.

Nessuna forza politica dell'ex « grande maggioranza » si è posta il problema della sindacalizzazione in termini di autentica tutela dei diritti e degli interessi della categoria, come nessuno si è sostanzialmente preoccupato degli effetti della sindacalizzazione sulla efficienza del servizio di pubblica sicurezza.

Noi ci siamo posti il problema sotto il duplice profilo.

Non è possibile non fornire alla categoria – e non soltanto agli appartenenti alla polizia – uno strumento idoneo a salvaguardare dalle prepotenze e dagli incontrollati abusi di certi superiori, la dignità personale del poliziotto troppo spesso mortificata, come non è possibile negargli un organismo capace di interpretarne e difenderne le aspirazioni individuali e di gruppo, nel quadro della stessa organizzazione.

Non è al tempo stesso tollerabile che si continui ad ignorare il pensiero degli appartenenti agli strati inferiori della categoria, così carichi di esperienza nei vari settori del servizio.

D'altro canto sarebbe delittuoso, nel predisporre questi strumenti non tener presente il superiore fine dell'efficienza del servizio al quale è legata la vita stessa della società e dello Stato.

E poiché l'introduzione del sindacato avviene secondo i ben noti schemi della « triplice », più o meno coperti da false etichette autonomistiche, ciò rappresenta

una iattura per la compattezza del Corpo e per l'efficienza del servizio.

Del resto basti pensare come si è arrivati ad imporre al Parlamento la scelta della sindacalizzazione. Non solo le più aperte pressioni, le sfide, le minacce della CGIL, i convegni anticipatori, le assemblee costituenti del sindacato, la creazione di fatto della organizzazione sindacale della Polizia: si è ricorsi anche allo sciopero ed alla paralisi di tutte le attività produttive e di tutti i servizi nazionali per imporre il sindacato di pubblica sicurezza.

Atto di così evidente e grave incostituzionalità da sollevare nel dicembre del 1977 lo stupore e lo sdegno dei più qualificati costituzionalisti! Nella vicina Repubblica federale tedesca, molto citata dai fautori di questa riforma per i diritti sindacali dei poliziotti, tale tipo di sciopero politico o di imposizione politica, è punito da severe sanzioni (articolo 38 della Costituzione di Bonn; paragrafo 105 dello Strafgesetzbuch).

Il PCI, attraverso la CGIL e l'opera servile di alti esponenti della pubblica sicurezza come il citato generale Felsani, ha imposto sostanzialmente al Parlamento il sindacato di pubblica sicurezza legato alla « triplice sindacale » cioè alle grandi confederazioni dei partiti.

Non rappresenta, infatti, alcuna garanzia l'apparente limitazione posta dall'articolo 84, in quanto, prima di tutto la norma è stata preceduta dai fatti e nessuno reprimerà con essa il SIULP (Sindacato « autonomo » della CGIL) che già svolge piena attività all'interno della Polizia; in secondo luogo la stessa norma è del tutto priva di sanzione e quindi resta una mera affermazione teorica al fine di tranquillizzare l'opinione pubblica. In terzo luogo la stessa norma, quando apre la strada ai collegamenti del sindacato con organizzazioni esterne di carattere « ricreativo o culturale », introduce nella polizia, distruggendone la conclamata « autonomia » le più disparate ed agguerrite organizzazioni « ricreative o culturali » dei partiti, come – ad esempio – l'ARCI nota associazione ricreativa e culturale... indipendente!

Ma se da un lato la formula adottata per introdurre la sindacalizzazione, apre la strada al comunismo all'interno della polizia e delle altre Forze dell'ordine, ne sconvolge l'unità compromettendone l'efficienza, e quindi risponde pienamente ai giochi di potere dei due grossi partiti di massa; dall'altro il rimedio adottato non risponde alle esigenze di tutela della categoria e si rivela come una beffa. Dire, infatti, che i sindacati tutelano gli interessi del personale « senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi », significa in pratica negare le condizioni necessarie all'esercizio di tale tutela, in quanto di fronte ad ogni richiesta – cominciando da quella minima della disponibilità di un locale per lo svolgimento di un'assemblea – potrà essere eccepita l'interferenza nella direzione di un servizio o di un compito operativo.

Ben altro occorreva ai poliziotti e per ben più alte e valide mete dovevano battersi!

Il sindacato così concepito non ha strumenti per risolvere i problemi del personale che restano affidati all'umore ed alle tendenze politiche del Ministro, dei suoi questori e dei suoi prefetti; né può essere riposta speranza nel Consiglio nazionale di polizia, tanto reclamizzato all'articolo 86, perché si tratta di un « organismo consultivo » del signor Ministro, il quale non è neppure obbligato a sentirlo, riducendosi così ad un'altra beffa nei confronti del personale.

Da tutto ciò la necessità di una cosa diversa che renda inutile il sindacato, superandolo, ma che garantisca la duplice esigenza: tutela della categoria, efficienza del servizio.

La « cosa diversa », non può essere che un organismo rappresentativo di tutto il personale del Corpo, eletto a suffragio universale, con poteri deliberativi in ordine ad alcune materie. Cioè una vera e propria autogestione del Corpo ben delimitata e quindi incapace di produrre interferenze; un terzo vertice che si affianca al Ministro dell'interno ed al Capo della polizia. Tale organismo, che nella nostra proposta è chiamato Consiglio nazionale del Corpo di

polizia, esprime pareri obbligatori e vincolanti per quanto concerne il regolamento di disciplina, il trattamento economico, i programmi di investimenti relativi all'ammodernamento ed al potenziamento tecnologico della Polizia. E poiché al Consiglio nazionale è riconosciuto il potere di iniziativa in ordine alle materie sopra indicate, è chiaro che esso assume le funzioni di un vero e proprio organismo decisionale, ben più qualificato, rappresentativo e risolutore di qualsiasi sindacato autonomo o collegato con le tradizionali centrali esterne.

*Gli orari di servizio.*

Accettabile, con alcune riserve, è la parte del progetto di riforma relativa agli orari di servizio.

Questa parte ha il fondamentale torto di arrivare con delittuoso ritardo.

Da oltre quattro anni il MSI-destra nazionale chiede a gran voce ed in tutte le occasioni e le sedi, l'applicazione della disciplina degli orari di lavoro e del diritto al pagamento del lavoro straordinario, anche attraverso l'approvazione a stralcio della riforma o addirittura il decreto governativo del quale – ben più che per quello sul coordinamento – sarebbero stati evidenti i requisiti costituzionali della necessità e dell'urgenza.

Una ostinata resistenza di tutte le forze politiche dell'« arco costituzionale » ha privato fino ad oggi il personale della polizia di questo sacrosanto diritto, riconosciuto a tutti gli altri lavoratori.

Approveremo, dunque, con gli opportuni emendamenti, il tardivo articolo 64 pur permanendoci il dubbio sulla necessità dei turni giornalieri di 42 ore settimanali per il periodo di 3 anni.

*Il reclutamento e la carenza di incentivi.*

Affideremo al dibattito ed agli emendamenti la contestazione di tutte le altre norme del progetto che a nostro avviso indeboliscono la Polizia e ne pregiudicano la efficienza, ma non possiamo non criticare la mancanza di validi incentivi al reclutamento, sempre più difficile in un paese dove la polizia è screditata e dove in genere ad essa si accede non per vocazione, per passione professionale o per autentiche idealità verso lo Stato, ma per necessità, per mancanza di alternative di lavoro specie per i giovani meridionali.

Nulla c'è nel progetto che esalti la funzione del poliziotto, nobilitandola tra le altre funzioni, non solo per la dedizione richiesta verso lo Stato e verso la società, ma per l'eccezionale rischio che essa comporta.

Eppure il poliziotto è permanentemente in trincea: quando affronta la piazza in tumulto, quando è al posto di blocco, quando è di guardia alla banca, quando è di pattuglia in una borgata, quando chiede i documenti al cittadino, quando si riposa in caserma, persino quando è fuori servizio.

Una serie di incentivi, non fatti di parole ma di riconoscimenti concreti, di collocazione sociale, soprattutto attraverso la distinzione di un elevato trattamento economico rapportato alla gravità del rischio, ed alla permanenza del rischio, rappresenterebbe la miglior attrattiva per il reclutamento ed il più valido mezzo di selezione, allargandosi il numero dei concorrenti e diventando il « lavoro » del poliziotto competitivo anche rispetto ad altre scelte professionali.

E non solo il trattamento economico, ma la garanzia della casa, la tranquillità della famiglia in caso di morte o di invalidità, la protezione dello Stato in caso di uso legittimo delle armi, la progressione di carriera per meriti di servizio, l'accesso ai lavori della società civile dopo un adeguato numero di anni di servizio per l'ulteriore utilizzazione della preparazione tecnico-professionale, l'adeguatezza della pensione, costituiscono altrettanti validi incentivi per colmare i vuoti degli organici e per rendere più accettabile il duro lavoro del poliziotto e più prestigioso il servizio.

*Il « nodo » dell'articolo 37 (Ordinamento del personale).*

L'articolo 37 è l'articolo-fiume del progetto di riforma ed ha suscitato le più accese polemiche tra il personale, come immediata conseguenza della smilitarizzazione.

Noi pensiamo che molte « previsioni » debbano essere riviste anche in base alle giuste richieste della categoria, ma guardiamo con profonda preoccupazione al *caos* ed al malcontento generati tra il personale da questa lunghissima norma della riforma.

In proposito riteniamo doveroso riportare alcune di queste richieste che ci sembrano degne di considerazione e delle quali ci serviremo per proporre emendamenti al testo della Commissione.

« GRUPPO DI INTESA DEMOCRATICA »

(per il Sindacato di Polizia).

Roma 12 febbraio 1980.

« Ancora una volta, con l'articolo 30 della riforma di polizia sono state disattese le aspettative della maggior parte degli appartenenti al Corpo delle Guardie di pubbblica sicurezza.

Non è stata tenuta nella giusta considerazione l'atipicità del lavoro svolto dai Sottufficiali della pubblica sicurezza come ufficiali di polizia giudiziaria, né l'onerosità che tale qualifica comporta e i rischi che la caratterizzano.

Pertanto, il Gruppo di Intesa Democratica per il Sindacato di Polizia, vera espressione di base, dalla guardia al sottufficiale, pur considerando positive le soluzioni in favore delle guardie e degli appuntati, chiede come sanatoria per i sottufficiali le allegate modifiche all'articolo 30.

Per quanto riguarda il trattamento economico dei sottufficiali e degli appuntati, si ribadisce l'esigenza di tener conto delle modifiche apportate dalla I Commissione Affari costituzionali del Senato nel luglio 1979, e già recepite in sede di Commissione Interni della Camera con parere favorevole, nonché gli anni di servizio prestati nella amministrazione della pubblica sicurezza, in sede di inquadramento nelle classi di stipendio. Caso contrario si verrebbe a realizzare un trattamento iniquo nei confronti degli anziani, che sono l'asse portante dell'Amministrazione di polizia.

I sottufficiali, rappresentano l'anello di congiunzione tra le carriere esecutive e quelle direttive e, se si ha veramente intenzione di rafforzare le istituzioni dello Stato democratico, bisogna fare il possibile per evitare ulteriore malcontento che indebolirebbe e non rafforzerebbe le istituzioni repubblicane, in un momento così delicato della vita nazionale.

PROPOSTA DI « INTESA DEMOCRATICA »

| | |
|---|---|
| Maresciallo di 1ª classe carica speciale: | Qualifica terminale del ruolo degli Ispettori. |
| Maresciallo di 1ª classe scelto: | — |
| Maresciallo di 1ª classe (con oltre 30 anni di servizio): | — |
| Maresciallo di 1ª classe: | Qualifica intermedia del ruolo degli Ispettori. |
| Maresciallo di 2ª classe (con oltre 30 anni di servizio): | — |

| | |
|---|---|
| Maresciallo di 2ª classe: | Qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori. |
| Maresciallo di 3ª classe: | — |
| Brigadieri: | — |
| Vice brigadieri: | Qualifica terminale del ruolo dei Sovraintendenti. |
| Appuntati (con oltre 25 anni di servizio): | — |

Tutti i Sottufficiali con oltre 30 anni di servizio, non siano sottoposti ad esami per la progressione di carriera, ma solo un eventuale corso di aggiornamento non superiore ai 2 mesi.

Rimane tutta la normativa di previsione per le Guardie, le Guardie scelte e gli Appuntati con meno di 25 anni di servizio, che nel momento del collocamento in congedo, non siano stati inquadrati nella qualifica terminale del ruolo dei Sovraintendenti.

Il coordinamento del « Gruppo d'intesa democratica indipendente di base », ha analizzato il testo del disegno di legge sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, soffermandosi particolarmente sugli articoli che riguardano le forze di polizia ed ha riscontrato che non è stata tenuta nella giusta considerazione la atipicità del lavoro che svolgono le guardie, gli appuntati ed i sottufficiali in qualità di agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria, né l'onerosità che tali qualifiche comportano ed i rischi che le caratterizzano.

Pertanto, il Gruppo d'intesa democratica pur considerando positive alcune soluzioni in favore delle guardie, degli appuntati e dei sottufficiali, chiede una sanatoria per coloro i quali hanno speso un'esistenza al servizio dello Stato e sono prossimi al collocamento in quiescenza.

Non è stato adoperato il criterio secondo il quale si attribuiva alle Forze dell'ordine un giusto riconoscimento per l'impegno ed il continuo sacrificio che sono sempre valsi a mantenere salde le strutture e le istituzioni dello Stato e si ribadisce ancora l'esigenza di tener fermamente conto delle modifiche apportate dal Senato nel luglio 1979 e già recepite con parere favorevole in sede di Commissione Interni della Camera per l'inquadramento nei livelli retributivi, con decorrenza, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1973 (fermi restando gli scatti paga maturati dalla data di arruolamento al 21 dicembre 1972) ed ai fini economici dal 1° luglio 1978.

Anche se una soluzione in parte riparatrice dei livelli funzionali fu quella approvata lo scorso anno dal Senato, in essa si ravvisano alcune lacune:

non si stabilivano gli anni di permanenza in ciascun grado tenendo in considerazione soltanto quelli con oltre 9 anni di anzianità di grado;

con l'applicazione del succitato disegno di legge, il danno maggiore lo subirebbero soltanto gli anziani che verrebbero collocati a zero classi nel livello di appartenenza ed andrebbero certamente in pensione al massimo con 2 classi, se non verranno inclusi nel maturato economico gli anni di servizio effettivamente prestati nell'Amministrazione di Polizia (ma forse il servizio è stato reso alle dipendenze della Repubblica di San Marino anziché alle dipendenze della Repubblica italiana ?);

l'indennità di funzione, oltre ad essere sperequativa nei confronti del personale, è da considerarsi un doppione dell'indennità d'istituto maggiorata pensionabile ed andrebbe, pertanto, eliminata;

il disegno di legge ha creato un livellamento inaccettabile tra le categorie dei dipendenti statali e quelle delle forze di Polizia, perché non ha tenuto conto che queste ultime sono lente ed esasperate fino all'assurdo.

Se non si apportano dei correttivi, come dal sottoindicato prospetto, si verrebbe a realizzare un trattamento iniquo nei confronti degli anziani che sono e saranno sempre la matrice dei giovani, senza peraltro poter evitare il crescente ulteriore malcontento che indebolirebbe e non rafforzerebbe le istituzioni repubblicane in un momento così delicato della vita nazionale.

Questo è un problema estremamente serio, che investe tutto il personale dei corpi di polizia e la sicurezza collettiva, problema che si deve affrontare radicalmente; si chiede ancora una volta di non mortificare ulteriormente gli anziani come è stato nel passato, facendoli oggetto delle più sconcertanti angherie ed umiliazioni.

## PROPOSTE DEL GRUPPO DI INTESA DEMOCRATICA

4° livello: L. 2.790.000 – Guardia ed Appuntato con meno di 25 anni di servizio;

5° livello: L. 3.150.000 – Appuntato con più di 25 anni di servizio; Vicebrigadiere;

6° livello: L. 3.600.000 – Brigadiere-Maresciallo di terza e di seconda classe con meno di 30 anni di servizio;

6° livello-*bis*: L. 3.960.000 – Maresciallo di seconda classe con oltre 30 anni di servizio, Maresciallo di prima classe e di prima classe « scelto » con meno di 30 anni di servizio;

7° livello: L. 4.500.000 – Maresciallo di prima classe con oltre 30 anni di servizio, Maresciallo di prima classe « scelto » con oltre 6 anni di anzianità e oltre 30 anni di servizio, Maresciallo di prima classe « carica speciale ».

A sostegno di quanto sopra, sono da tener presenti le 15.000 unità al disotto dell'organico in un Paese in cui il tasso di disoccupazione è il più alto d'Europa e le centinaia di vittime del dovere cadute per combattere il terrorismo e la delinquenza comune sempre più agguerrita e dilagante ».

Meritano altresì considerazione, e qui di seguito in parte si riproducono, le osservazioni e le proposte avanzate dal

## COMITATO NAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DEL SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

(Roma: 16 maggio 1980).

Nello studio degli emendamenti alla riforma ci siamo ispirati al principio della razionalità organizzativa e dell'efficienza professionale ed abbiamo constatato che, per elevare la nuova Amministrazione della PS a tali ottimali livelli, occorre attribuirle le competenze di gestire, all'interno della sua stessa struttura, tutte le attività, sia quelle rivolte al raggiungimento degli scopi istituzionali (ruoli di polizia) sia quelle di supporto a quest'ultima (ruoli strumentali, tecnici, amministrativi, patrimoniali, contabili).

Il tutto, secondo un disegno organico che prevede sviluppi di carriera, senza soluzione di continuità, dalla base ai supremi vertici dell'Amministrazione.

Su questo punto, l'ultimo testo della riforma licenziato dalla Commissione Interni ha operato un arretramento, uniformandosi alla proposta governativa e mentre prima tale principio era stato accolto (ad onor del vero dai progetti di riforma di tutti i partiti compresa anche la DC vecchia maniera, cioè prima che si asso-

ciasse al Governo) nella sua necessaria completezza - attualmente esso non è stato recepito nella parte in cui prevede che la nuova amministrazione della pubblica sicurezza possa essere amministrata e diretta dall'esterno per mezzo di personale estraneo, inquadrato in altra amministrazione dello Stato, quella civile dell'Interno, che fornirà - dopo congruo (e per altro inutile) come si dirà, aumento di personale - prefetti ai vertici e « distaccherà », ai lati, un certo numero di impiegati civili, per il disimpegno delle mansioni amministrative, patrimoniali e contabili a « favore » della nuova polizia.

Quest'ultima quindi diventerà ostaggio in mano a questo personale, mentre una soluzione sacrosanta del problema avrebbe richiesto che, non la nuova polizia fosse subordinata al personale civile del Ministero dell'interno, ma semmai, questo a quella, come era diversamente possibile fare se parte di tale personale ed altro anche di nuova immissione fosse stato inquadrato in un ruolo non di polizia: un ruolo per l'appunto amministrativo, patrimoniale e contabile, ma compreso (come per altro quelli tecnici, scientifici e professionali) nella nuova amministrazione della pubblica sicurezza.

In questo modo ogni attività - come deve essere se si vuole operare il « grande cambiamento » in meglio - sarà finalizzata, subordinata ed adeguata alle esigenze della peculiarità del ruolo di Polizia.

Dalla attuale polizia diretta dall'esterno (i funzionari civili dirigono militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: i primi a loro volta, sono diretti ai vertici dai funzionari di prefettura) e, quindi eteronoma ed alienata, è necessario uscire al più presto e senza mezze misure, approdando ad una amministrazione non asservita (ovviamente strettamente dipendente ed incastonata nel Ministero dell'interno) con una più compatta, disciplinata e specializzata organizzazione civile.

Dall'attuale polizia, composta dall'operatore tuttofare discendente dalla fungibilità del personale, impiegato indifferentemente come poliziotto o come operaio (con quale competenza dell'uno o dell'altro dei mestieri lasciamo ad immaginare) si deve venir fuori.

Noi siamo convinti che la previsione di una nuova amministrazione (quella della PS) che non possa amministrare se stessa, ma venga amministrata da un'altra amministrazione (quella civile dell'Interno) di cui, per giunta e senza alcuna necessità, come si vedrà meglio, si pensi di ristrutturare ed aumentare l'organico, costituirebbe fatto, più che eccezionale, forse unico.

Nel Ministero dell'interno esistono due amministrazioni, quella civile e quella della pubblica sicurezza. Che ne penserebbe la prima se la seconda pretendesse di amministrarne il personale e gestirne i beni ?

Ma perché l'amministrazione civile dell'Interno si vuol porre come amministrazione dell'amministrazione, contro ogni parere del personale civile e militare della PS, generando diffuso malcontento tra di esso; malcontento giustificato dall'ingiustificata pretesa, e non certamente mitigato, dall'esperienza in atto.

E d'altro canto, può mai un'amministrazione di polizia che deve nascere alla insegna della professionalità, come tratto saliente di un'esperienza basata sulla specializzazione di attività omogenee, sopportare di cambiare carriera ai vertici e di essere amministrata dall'esterno ai lati.

La diversa concezione della riforma, che noi intendiamo emendare, in sostanza, riduce la nuova amministrazione di pubblica sicurezza a polizia di Stato (così si chiamano entrambi i ruoli: quelli di polizia e quelli professionali e tecnici, che vestono pure la stessa divisa) anche se, in un disperato tentativo, si tenta di recuperare una qualche diversificazione a favore del ruolo di polizia, contraddicendo il principio dopo appena averlo affermato.

Polizia di Stato, che è amministrata e diretta dal personale civile dell'interno.

Che cosa dunque cambierebbe rispetto ad oggi, a parte l'esistenza del ruolo degli ispettori e l'eliminazione del personale militare fungibile.

Il quadro non si avvicina forse molto di più a quello attuale (il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza diretto dal-

l'esterno: funzionari di pubblica sicurezza e funzionari di prefettura) tolti di mezzo i funzionari di pubblica sicurezza, che saranno militarizzati molto più che non siano stati civilizzati i militari?

Nulla cambierebbe – a nostro avviso – e molto, invece, peggiorerebbe, laddove, malgrado gli sforzi del proponente governativo, il personale che resterà estraneo alla pubblica sicurezza, ma la amministrerà, resterà sganciato dalle severe norme disciplinari previste per la « Polizia di Stato » (ma non è ingiusto – ci si chiede ancora – che i ruoli tecnici e professionali molto più omogenei a quelli amministrativi che non a quelli di polizia, siano sottoposti a tali severe norme penali e disciplinari e i ruoli amministrativi, no? A parte anche la diversa normativa sindacale, che consente agli amministrativi di scioperare e ai tecnici, no: e non ci si dica che, per esempio, non è necessario che arrivi puntualmente lo stipendio).

Non c'è altra soluzione che mettere dentro il personale amministrativo, prevedendo un apposito ruolo a tutti i livelli: esecutivo, di concetto, direttivo e dirigenziale, come per i ruoli tecnici e professionali, ruoli che non devono essere compresi perché comprendono attività di alto sviluppo tecnico e tecnologico, anche a livello universitario che, a parte la polizia scientifica, riguardano funzionari inerenti, tra l'altro: 1) ai servizi di ricerca e di assistenza scientifica, tecnica, meccanica, meccanografica, di informatica, di telecomunicazioni, di motorizzazione, di elettronica.... (e diteci se è poco).

Né questo quadro istituzionale ridurrebbe l'amministrazione della pubblica sicurezza a Corpo – come si dice – più di quanto non lo faccia quello emendato, a parte che, per Corpo, noi intendiamo un complesso organico di soggetti fungibili alle varie attività di supporto e a quelle istituzionali, più funzionale ai rigori di una puntuale tecnica dell'esecuzione connaturata all'arte del Comando che alle esigenze di duttilità e sensibilità di giudizio e direzione, che ci sembrano invece proprie dell'amministrazione proposta e di tutte le altre amministrazioni.

Di conseguenza a tali convincimenti

proponiamo

Articolo 17:

1) inclusione, nella nuova amministrazione della Pubblica Sicurezza, del personale, di tutte le componenti primarie e strumentali. Limitazione dell'appellativo di « Polizia di Stato » al personale dei ruoli di Polizia.

Articolo 30:

1) emendamento ai numeri 1 e 4 dell'articolo 30, laddove si istituisce il ruolo amministrativo e patrimoniale inquadrato nella nuova amministrazione della Pubblica Sicurezza;

2) emendamento ai numeri 1 e 3, laddove si prevede un ruolo tecnico anche di concetto;

3) previsione, per i dirigenti generali di tutti i ruoli della Pubblica Sicurezza di posti equiparati a livello di funzione di classe « B », di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; tali dirigenti generali assumeranno la qualifica di « *Dirigenti generali di prima classe della Pubblica Sicurezza* (5°-*bis*) »;

4) previsione che l'attuale personale di Pubblica Sicurezza corrispondentemente al livello di appartenenza, possa, a certe obiettive condizioni di relativa specializzazione, essere inquadrato, a domanda, nei ruoli tecnici, amministrativi e professionali (8-*bis*);

5) previsione analoga per il personale civile dell'interno, a tutti i livelli e nella prima applicazione della legge (8°-*ter*);

6) stessa previsione per gli ex impiegati di polizia (legge 20 dicembre 1966, n. 116);

7) stessa previsione, al presentarsi dei presupposti per il personale della carriera esecutiva del ruolo di polizia che non possegga più l'idoneità fisica al servizio attivo (articolo 30, punto 9: prevede

invece il passaggio in altre amministrazioni dello Stato). Si propone l'estensione dell'emendamento anche alle carriere di concetto e direttiva del ruolo di Polizia;

8) previsione per il personale appartenente al ruolo di polizia del riconoscimento legislativo della peculiarità della funzione ai fini normativi ed economici.

Gli emendamenti proposti eliminano ogni presente e futura causa di malcontento tra il personale vecchio e nuovo e pervengono a questi positivi risultati nei suoi confronti:

1) tutto il personale dei ruoli di supporto avrà pari condizioni sia per quanto concerne la disciplina, i diritti sindacali, l'avanzamento, che per quanto riguarda il trattamento economico: estensione quindi di tutta l'indennità di istituto agli appartenenti ai ruoli amministrativi provenienti anche dall'amministrazione civile dell'interno ma inquadrati nella nuova Pubblica Sicurezza;

2) elevazione della carriera del personale anche a livello di alta specializzazione scientifica, – di conseguenza alla massima importanza attribuita alla gestione, elaborazione ed invenzione dei mezzi idonei al raggiungimento degli scopi istituzionali – fino alla qualifica di direttore generale di prima classe della pubblica si curezza (Gruppo « B »);

3) in questo modo si avranno degli ottimi tecnici non meno che degli ottimi poliziotti (ai quali va riconosciuto, giustamente, il « *quid pluris* », sugli altri ruoli, della loro peculiarità operativa) perché gli inquadramenti prevedono che il personale possa continuare a far ciò in cui ha raggiunto una certa specializzazione, sia in campo di Polizia sia in quello non di Polizia: data la accertata tendenza del personale a voler continuare a far o la stessa attività sia di polizia che di supporto;

4) non ci sarà così bisogno di alcun aumento né adeguamento dei ruoli del personale civile del Ministero dell'interno, perché è sufficiente tutto il personale della pubblica sicurezza (che attualmente non fa polizia) e quello civile (che non l'ha mai fatta). Bisognerà forse prevedere un contingentamento.

La individuazione con la legge 748 di una carriera dirigenziale e la delimitazione dei suoi compiti nei confronti degli organi politici, ha implicato la sottrazione degli atti di alta amministrazione non politici al Governo e, di converso, l'incompetenza dei dirigenti generali a quegli atti sia pure di alta amministrazione, che abbiano però contenuto politico: tali atti sono di esclusiva competenza dell'autorità rappresentativa.

Non si presta quindi, a sostegno della trasformazione dei dirigenti di pubblica sicurezza in dirigenti civili dell'interno, la argomentazione, per essi, della gestione dell'attività politica a certi livelli, a parte che, a quei livelli di carriera, ci arrivano, secondo gli « emendamenti », tutti i funzionari della nuova amministrazione della pubblica sicurezza.

Se vogliono, i dirigenti civili del Ministero dell'interno, come tutto l'altro personale della stessa Amministrazione, possono, a domanda, venire inquadrati nei ruoli amministrativi, patrimoniali e contabili della nuova pubblica sicurezza. Pare certo poi che, per elaborazione dall'attività politica, si intende il tradurre in concreti provvedimenti amministrativi le direttive politiche del Ministero.

La cennata trasformazione, inoltre, di un organo specializzato dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in un altro burocratico generale, non si può in alcun modo spiegarlo.

Essa presenta di contro non pochi inconvenienti perché impedisce ai dirigenti generali del ruolo di polizia il proposto riconoscimento della peculiarità operativa, che è, per altro, dalla proposta in esame sempre richiesta, come quando si precisa che, alle attività centrali istituzionali, deve essere salvaguardato il principio della professionalità (quindi i prefetti, provenienti dai questori).

Un altro inconveniente che nessuna argomentazione può superare, è quello (li-

mitato, è pur vero, con un emendamento approvato in Commissione interni, facendo però salvo il principio ispiratore) dello appiattimento della carriera dirigenziale dei funzionari della pubblica sicurezza, da altri chiamato con termine abbastanza efficace, « decapitazione dei vertici della pubblica sicurezza ».

Il disegno è quello di identificare l'amministrazione con i prefetti e di concepire la polizia, « *mutatis mutandis* », sostanzialmente come un Corpo: quello della polizia di Stato, che comprende, come oggi, personale di polizia e tecnico, vestito con la stessa divisa.

Forse è, in questa filosofia del testo emendato, che non si è più voluto attribuire, come noi invece proponiamo, al Capo della Polizia, il titolo di Capo della Polizia, ma quello di direttore amministrativo.

I nostri emendamenti, invece, tendono ad ampliare ed esaltare tutte le componenti strutturali dell'amministrazione per la creazione di un grande complesso organizzativo, compatto, specializzato e soprattutto fonte di serenità e non di turbative per il personale.

Su questa linea sono apportati gli emendamenti relativi.

* * *

La formazione dei nuovi ruoli di Polizia e delle qualifiche non può del tutto prescindere da un esame analitico dal nuovo assetto del personale civile e militare dello Stato in via di approvazione. La proliferazione dei ruoli e soprattutto delle qualifiche, non può che portare confusione e creare i presupposti per future, insanabili vertenze sindacali.

È opportuno quindi collocare in modo più soddisfacente il personale nei nuovi ruoli e, nello stesso tempo, evitare entro limiti ragionevoli che ad una progressione di carriera nelle qualifiche e nei ruoli non corrisponda alcun beneficio economico.

È opinabile, ad esempio, che ai ruoli di agenti, assistenti, sovraintendenti ed ispettori possa essere attribuita una gamma di livelli funzionari-retributivi dal quarto, per l'agente all'inizio della carriera, al settimo per l'ispettore nella qualifica finale. Anche se può sembrare prematuro tracciare accanto ad ogni qualifica dei futuri ruoli un livello retributivo, in ragione della funzione che ad ogni qualifica potrà essere attribuita non si può prescindere da queste valutazioni per rendere più razionale detto inquadramento e più agevole l'attività legislativa futura. La prima cosa che si ritiene opportuno proporre alla luce di queste considerazioni, è ridurre il numero delle qualifiche ed in particolare: per gli agenti da due ad una, per gli assistenti da tre a due e per i sovraintendenti da quattro a tre.

La stessa considerazione vale anche per i direttivi, ai quali il nuovo assetto assegna il settimo e l'ottavo livello retributivo. Per i direttivi di Polizia è opportuna quindi una riduzione delle qualifiche almeno da quattro a tre.

Fatte queste premesse, si può già delineare una possibile assegnazione di livelli retributivi ai vari ruoli così concepita:

1) *Carriera esecutiva*: ruolo agenti e ruolo assistenti:

4° livello – agente, assistente qualifica iniziale;

5° livello – assistente qualifica terminale.

2) *Carriera esecutiva atipica*: ruolo sovraintendenti:

5° livello – sovraintendente qualifica iniziale;

5° livello-*bis* – sovraintendente qualifica intermedia;

6° livello – sovraintendente qualifica finale.

3) *Carriera di concetto*: ruolo ispettori:

6° livello – ispettore qualifica iniziale;

6° livello-*bis* - ispettore qualifica successiva all'iniziale e penultima;

7° livello - ispettore qualifica finale;

4) *Carriera direttiva*: ruolo commissari:

7° livello - commissario qualifica iniziale ed intermedia;

8° livello - commissario qualifica finale.

Scendendo ora nei dettagli dell'articolo 30 punto 6, si ritiene di dover proporre condizioni più favorevoli per il collocamento del personale nei nuovi ruoli nonché l'inserimento di previsioni delle quali si è notato l'assenza.

In particolare le proposte di modifica all'inquadramento degli appuntati (vedi allegato uno) nei nuovi ruoli di polizia consentirebbero:

1) un giusto riconoscimento alle aspettative di carriera (agli appuntati, che hanno conseguito almeno un'idoneità nei concorsi a Vicebrigadiere, con il loro immediato inserimento nella qualifica iniziale di sovraintendente);

2) una progressione meno lenta per il personale della carriera esecutiva, riducendo i tempi per il raggiungimento della qualifica finale di assistente.

Le proposte di modifica all'inquadramento dei marescialli nei nuovi ruoli di Polizia (vedi allegato due) consentirebbe:

1) maggiori possibilità di accedere al ruolo degli ispettori, conservando nel contempo le più ampie possibilità di accesso al ruolo e di progressione di carriera ai futuri aspiranti ispettori provenienti dalla vita civile;

A tal proposito è da tener conto che tra attuazione della legge di riforma, definizione della consistenza dei ruoli, apertura dei concorsi, selezione e durata dei corsi, è prevedibile che occorrano, nella migliore delle ipotesi, dai quattro ai cinque anni per poter avere in servizio i primi ispettori provenienti dalla vita civile. Questo tempo è più che sufficiente e per assorbire gli ispettori in soprannumero nelle due qualifiche previste e per creare ulteriori posti disponibili per i provenienti dalla vita civile;

2) dare un crisma di legalità con un colloquio attitudinale al passaggio dei marescialli in una categoria di concetto e nello stesso tempo evitare a loro, soprattutto ai più anziani di età, un impegno eccessivamente oneroso, che verrebbe richiesto con un esame articolato in scritti ed orali (solo ai marescialli);

3) non sovvertire le attuali posizioni di ruolo, almeno nell'ambito degli idonei al colloquio, con l'attribuzione di un punteggio o con la valutazione dei titoli che comunque in misura maggiore o minore, sono in possesso di tutti. Ciò consentirebbe di dare un giusto tributo ai più capaci e nello stesso tempo non urterebbe contro criteri di giustizia molto sentiti dal personale;

4) le commissioni esaminatrici di cui alla lettera *G* dovrebbero avere nel loro seno esperti di tutti i settori e le specialità del Corpo, in modo da consentire ai marescialli di essere esaminati prevalentemente sulle attività di polizia giudiziaria ed investigativa, che possono essere svolte nei settori o specialità del Corpo nei quali gli esaminandi hanno acquisito maggiore esperienza;

5) tenuto conto che dei 10.700 marescialli circa presenti in ruolo al 31 dicembre 1980 poco meno della metà, 4.700 circa, raggiungeranno l'età del pensionamento, il 60° anno di età, entro il 31 dicembre 1984, che non mancheranno i marescialli i quali opteranno per il ruolo separato e limitato e quelli che opteranno, secondo altre modifiche proposte per i ruoli tecnici, amministrativi, patrimoniali e contabili, nei quali sono attualmente impiegati, sarà agevole consentire l'immissione nel ruolo degli ispettori della maggior parte dei marescialli.

La proposta di modifica all'inquadramento dei funzionari fino alla qualifica di vice questore aggiunto e degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello del ruolo ordinario nel ruolo dei commissari (vedi allegato 3) consentirebbe di evitare una difficoltosa equiparazione tra gradi degli ufficiali e qualifiche dei funzionari, i cui stati giuridici d'origine, situazioni di ruolo e vicende di carriera sono profondamente diversi.

L'unico momento certo per un raffronto è quello che, nella normativa prevista, viene individuato come momento di partenza per il computo dell'anzianità di servizio: in quel momento infatti il funzionario ha al suo attivo il superamento di corsi quadriennali di laurea od un concorso pubblico mentre l'ufficiale proveniente dall'Accademia, che occupa i 5/6 del ruolo fino al grado di tenente colonnello, ha al suo attivo prima il superamento del concorso per l'immissione all'Istituto e poi dei corsi quadriennali d'Accademia, equiparati alla laurea a tutti gli effetti di carriera nonché considerati come titolo valido sostitutivo della laurea per l'ingresso degli ufficiali nella carriera dei funzionari di Pubblica Sicurezza (vedi bandi di concorso degli ultimi anni per la nomina a commissario di Pubblica Sicurezza).

È inoltre molto arduo mettere sullo stesso piano gli incarichi devoluti fino ad oggi agli ufficiali con quelli svolti dai funzionari.

I tempi previsti per il passaggio alla qualifica intermedia (quattro anni) e a quella finale (dieci anni) dei direttivi di polizia sono in sintonia con i tempi medi previsti per la progressione di carriera degli altri direttivi civili dello Stato.

Opportuno sarebbe l'inserimento di una lettera che preveda l'inquadramento in un apposito ruolo ad esaurimento dei sottufficiali ed appuntati del ruolo separato e limitato di cui alle leggi n. 689/1956, n. 1600/1960, n. 57/1970, n. 496/1974 e di quelli in soprannumero di cui alla legge n. 225/1973. La progressione di carriera di questo personale non è stata infatti legata ad alcuna forma di selezione ed un loro trattamento uguale a quello dei parigrado del ruolo ordinario urterebbe con degli ovii princìpi di giustizia.

Infine si auspica che ai Vicebrigadieri ed ai Brigadieri, i quali hanno superato il concorso per l'accesso alla carriera di sottufficiale come i marescialli, e quelli provenienti dai concorsi riservati alle guardie, anche il corso sottufficiali della durata di un anno, sia consentito, in una fase successiva al loro collocamento nel ruolo dei sovraintendenti, le più ampie possibilità di accesso al ruolo degli ispettori ».

L'articolo 37, quindi, anche alla luce delle osservazioni e delle proposte di cui sopra, cui si aggiungono quelle del *personale femminile* per il quale saranno presentati appositi emendamenti, dovrà essere modificato per non vedere compromessi i rapporti all'interno delle varie categorie, che solo sulla base della giustizia potranno trovare quella necessaria serenità, presupposto indispensabile per l'efficienza del servizio.

## L'AUTORIZZAZIONE A VIOLARE LA LEGGE

(*Articolo 103 - Condono disciplinare*).

Tra le aberrazioni del progetto di riforma merita una citazione particolare l'articolo 103, perché documenta il clima che ha generato la riforma meglio di ogni descrizione.

L'articolo 103 prevede il condono delle « sanzioni disciplinari e di Stato » inflitte « per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali, o per la tutela del personale ».

Si tratta dell'ormai consolidato sistema – messo in atto dalla « triplice sindacale » – dell'incitamento al personale delle varie Amministrazioni pubbliche, alla violazione di leggi e regolamenti, al fine di porre il Parlamento di fronte al fatto compiuto, con garanzia dell'impunità. Gli esempi si susseguono ed uno dei più clamorosi riguarda l'amnistia ai controllori del traffico aereo.

Un sistema paradossale, che sovverte i princìpi dell'ordinamento giuridico.

Ma mai prima d'ora si era giunti alla sfrontatezza di autorizzare la violazione con una apposita norma, ancorché non approvata definitivamente; cioè di preparare o meglio anticipare la norma di clemenza senza stabilire il limite temporale dei suoi effetti, al fine di perpetuare l'illegalità. E non si tratta di dimenticanza da parte della Commissione Interni, ma di una norma voluta così dalla maggioranza, per poter consentire ai sindacalisti di pubblica sicurezza legati alla « triplice » di continuare nelle violazioni, nella disobbedienza, nelle sfide, al fine di acquisire definitivamente il fatto compiuto del sindacato legato alle grandi centrali.

La norma non merita commento, ma resta il simbolo di quell'« arroganza del potere » che non tenta più neppure di salvare la faccia.

*Le linee della nostra proposta alternativa di riforma.*

Dalla critica svolta sugli aspetti fondamentali della riforma governativa, approvata dalla Commissione, sono emerse le linee del nostro progetto che passano per la *smilitarizzazione parziale*, per *l'autogestione del Corpo*, per il *coordinamento interforze affidato all'Arma dei Carabinieri* responsabile dello speciale Comando antiguerriglia.

Linee che si ispirano alla efficienza del servizio di pubblica sicurezza ed alla sua rispondenza alle necessità del tempo presente, e che privilegiano la professionalità e la competenza tecnica sulle scelte politiche dei partiti di potere.

In particolare la nostra proposta (numero 343/VIII - Atti Camera), che è andata evolvendosi nel corso del lungo dibattito ed alla cui relazione si fa espresso riferimento, prevede soluzioni originali che configurano una Polizia più responsabile, più umana, fortemente inserita nella società civile, a contatto ed al servizio del cittadino; accorto strumento di prevenzione del crimine, potente mezzo di repressione del terrorismo. Una Polizia dalle tecnologie avanzate, dalle apparecchiature sofisticate, dall'armamento ed equipaggiamento aggiornatissimi, dall'addestramento costante e severo: militarizzata per i reparti speciali antiterrorismo e per il servizio di ordine pubblico, civile per tutto il resto.

Il parametro della nostra proposta è un criterio di eguaglianza tra responsabilità, mansioni e retribuzioni, tendente al fondamentale obiettivo dell'efficienza.

Il punto centrale è il concetto dell'*autogestione del Corpo*, che si realizza nell'organo di vertice, il Consiglio nazionale del corpo di polizia, rappresentativo di tutte le categorie del personale, eletto a suffragio universale, con poteri decisionali sulle materie del trattamento economico, del regolamento di disciplina, degli investimenti per l'ammodernamento tecnologico, per l'armamento, l'equipaggiamento, l'addestramento.

Al Consiglio di amministrazione del Corpo, altro organismo elettivo, è affidato il potere deliberativo sui problemi dell'amministrazione del Corpo e sui provvedimenti di stato del personale.

Il falso problema della smilitarizzazione è superato dalla istituzione dei ruoli di concetto, esecutivi ed ausiliario degli impiegati civili del Corpo, venendosi così ad articolare, il Servizio generale del Corpo, nei ruoli degli impiegati civili di Polizia, del personale dei reparti, del personale femminile.

Agli impiegati civili sono riservati i compiti propri della polizia di sicurezza, di quella giudiziara e di quella amministrativa.

Il personale dei reparti del Corpo, oltre al compito precipuo della tutela dell'ordine pubblico, concorre nelle attività della polizia di sicurezza e di quella giudiziaria. Esso è inquadrato nei reparti mobili, nella polizia stradale, nella polizia ferroviaria e nella polizia postale.

Il personale femminile è inserito, a parità di diritti, in tutti i ruoli del Servizio generale del Corpo di polizia, con esclusione dall'impiego nei reparti e nella polizia stradale.

Una moderna polizia ha necessità di un addestramento particolare e nella pro-

posta di legge la organizzazione addestrativa è stata particolarmente diretta alla preparazione psicologica e tecnica del personale soprattutto per favorire, nell'ambito delle comunità locali e nazionale, l'equilibrato sviluppo dei rapporti fra i cittadini ma, nel contempo, per realizzare anche una formazione, tanto del personale che dei reparti, che li renda capaci della massima efficienza operativa.

L'addestramento avrà luogo attraverso un complesso di centri appositamente attrezzati a cominciare da quello per l'inquadramento degli allievi guardie che li abiliterà, attraverso corsi preliminari, avanzati e di specializzazione, all'assolvimento dei compiti propri delle guardie del Corpo.

Vengono poi le scuole di applicazione per i sottufficiali e per gli ufficiali che avranno il compito di completare la preparazione dei sottotenenti e dei vice brigadieri dopo che questi avranno superato rispettivamente i corsi delle Accademie per allievi sottufficiali e per allievi ufficiali.

Ma non basta. Tanto gli ufficiali, che i sottufficiali e le guardie, dovranno essere periodicamente istruiti alla conoscenza, all'uso delle armi e degli altri mezzi in dotazione e non potranno essere impiegati in compiti d'istituto qualora non abbiano effettuato i prescritti turni di addestramento.

Prima di iniziare i servizi d'istituto i comandanti di reparto dovranno accertare che i dipendenti siano muniti esclusivamente delle armi e dei mezzi previsti dalle dotazioni individuali di reparto.

Oltre a questo complesso di norme è stato previsto, al fine di potere dotare la polizia di reparti adeguatamente istruiti ed efficienti, che gli allievi guardie, gli allievi sottufficiali e gli allievi ufficiali non possano essere impiegati, salvo casi di calamità pubblica, in servizi di ordine pubblico. La norma ha la sua evidente importanza perché attualmente una delle carenze più gravi che si siano dovute lamentare è stata determinata dal fatto che gli allievi vengono quasi quotidianamente distolti dai loro studi per i più disparati impieghi.

Nel Titolo IV della proposta di legge sono state dettate norme sulle licenze per il personale demandando la loro concessione agli ufficiali comandanti di reparto.

Inoltre, sono state abrogate tutte le norme che attualmente limitano o condizionano il matrimonio del personale dei reparti del Corpo di polizia.

Nella nuova previsione il servizio nei reparti del Corpo di polizia non avrà più luogo per rafferme triennali successive ma, dopo i primi tre anni, la guardia potrà, a determinate condizioni, entrare in servizio permanente effettivo.

Il periodo di un anno di servizio prestato nel Corpo di polizia sarà valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva e detto personale sarà anche esonerato dal richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione.

Tenendo presente che uno delle più giustificate aspirazioni degli attuali dipendenti della pubblica sicurezza è quella di potere avere un alloggio, la proposta di legge oltre all'obbligo fatto al Consiglio nazionale del Corpo di determinare, di concerto con il Ministro per l'interno, ogni cinque anni un programma per la acquisizione di alloggi, prevede che il Corpo di polizia debba garantire ai propri dipendenti l'apertura di mutui a tasso agevolato per l'acquisto di un alloggio qualora il personale rinunci al premio, per il passaggio in servizio permanente, di lire cinque milioni, ugualmente previsto dalla presente proposta.

Per il personale che non possa godere del beneficio della casa in proprietà, è prevista la corresponsione di una indennità di alloggio.

Con l'articolo 45 della proposta di legge si tende a dare il massimo riconoscimento ai familiari dei caduti nel Corpo di polizia durante i servizi d'istituto.

I dipendenti, che si sono sacrificati nell'adempimento del loro dovere, vengono iscritti in un particolare ruolo d'onore ed agli effetti economici sono considerati presenti in servizio continuativo beneficiando

del normale sviluppo di carriera per anzianità fino al raggiungimento dei limiti di età per il pensionamento, e la relativa pensione è liquidata agli aventi diritto.

Con questo criterio si intende garantire ai familiari del caduto, che erano a suo carico al momento del decesso, la possibilità di una decorosa sopravvivenza e noi riteniamo che questo sia il minimo che uno Stato, che abbia a cuore le sorti della propria polizia, possa riconoscere ai familiari di quel personale che si sacrifica nella difesa delle istituzioni e dei diritti dei cittadini.

Dato che nel complesso delle varie norme sono state previste delle limitazioni nell'impiego operativo del personale dei reparti del Corpo di polizia, come per gli allievi delle varie Accademie, è apparso giustificato proporre un aumento degli organici delle guardie e dei sottufficiali del Corpo di polizia rispettivamente nell'ammontare di ottomila e di mille unità, riservando al personale femminile di polizia una aliquota non inferiore al 10 per cento.

*Conclusioni.*

Attorno alla riforma della polizia si è ricostituita la « grande maggioranza » degli ultimi due Governi Andreotti e non vi è quindi da dubitare sull'esito del dibattito.

La polizia, e tutto il settore della sicurezza pubblica, hanno urgente bisogno di provvedimenti riformatori, ma non di questa riforma, se si eccettua la normativa sugli orari di servizio e su materie minori.

Ciò di cui aveva bisogno la polizia non lo avrà.

La solidità di uno Stato, la serietà e la capacità di una classe dirigente politica, l'amore del popolo e tanti mezzi per il proprio ammodernamento e potenziamento.

I partiti hanno lavorato per il potere non per i poliziotti; e la disgregazione del personale, attraverso l'infiltrazione partitocratica, favorirà il gioco del potere. Ed a tutto hanno pensato fuorché a migliorare il servizio di pubblica sicurezza, così prezioso in questo tragico momento, ed a rendere giustizia all'interno della categoria.

Intanto il partito comunista italiano e la « triplice » sono soddisfatti; gli umili pensionati della pubblica sicurezza restano a terra; gli « eccellentissimi » prefetti e gli alti gradi del personale civile del Ministero dell'Interno salgono di importanza e trovano ambite sistemazioni.

I poveri « ragazzi » continueranno a sacrificarsi ed a morire. Gli agenti, i vecchi sottufficiali, pilastri senza volto di una struttura decadente e tradita, continueranno a cadere nella sanguinosa guerra contro il terrorismo, e ad essere « sbattuti » ovunque *ad libitum* dei vecchi e dei nuovi (sindacalisti) padroni.

Noi ci batteremo per migliorare il testo di una riforma, il cui impianto ci appare deleterio.

Servirà, almeno, a mitigare il disastro.

Lo faremo per il popolo italiano, per il personale in servizio e a riposo della pubblica sicurezza, per le famiglie dei caduti, per la memoria di tutti coloro che hanno offerto la vita ad uno Stato fantasma, agli ordini di una classe dirigente incapace e corrotta.

FRANCHI, *Relatore di minoranza.*